



COMUNE DI SONA

Provincia di Verona

REGIONE VENETO



COPIA

Reg. Gen. n. 977 del 29-11-2017

DETERMINAZIONE SEGRETARIO GENERALE *Servizio: SEGRETERIA*

OGGETTO: ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE MINIME IN MATERIA DI "WHISTLEBLOWING".

CIG:

IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE SEGRETARIO GENERALE

Premesso che la Legge 6/11/2012, n. 190, recante "*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*", ha recepito le sollecitazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa in ordine alla tutela del dipendente pubblico che segnala comportamenti illeciti, mediante l'introduzione di una apposita norma che integra la disciplina generale sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche di cui al D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Che la norma in questione è contenuta all'art. 54-bis del citato decreto e sancisce - pur in via generale ed astratta - la protezione e la tutela riservate agli attori di segnalazioni nell'interesse funzionale all'emersione dei fenomeni di corruzione e di mala gestione;

Nell'ambito degli interventi contrastanti i fenomeni corruttivi, divenuti negli ultimi anni costante obiettivo dell'azione politico-amministrativa, l'ANAC impone alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo - tra gli altri - di dotarsi dei necessari accorgimenti tecnici per dare concreta attuazione alla particolare tutela riservata al segnalante i comportamenti illeciti, delineata nei seguenti principi sui quali si fonda:

- tutela dell'anonimato del segnalante
- divieto di discriminazione
- generica sottrazione della denuncia al diritto di accesso

Visti al riguardo:

Il Piano Nazionale Anticorruzione;

L'art. 7 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Sona, adottato con deliberazione G.C. n. 6 del 31.01.2017;

La determinazione A.N.A.C. n. 6 del 28/04/2015 che detta le "*linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", pubblicata sulla G.U. n. 110 del 14.05.2015;

Ritenuto di stabilire le modalità procedurali da osservare per realizzare concretamente la tutela prevista dall'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

D E T E R M I N A

Le seguenti misure operative minime di tutela del dipendente che segnala condotte illecite, ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001:

SOGGETTI – CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE

- 1) il destinatario delle segnalazioni effettuate del dipendente che intende denunciare un illecito all'interno del Comune di Sona è individuato nel soggetto nominato "Responsabile per la prevenzione della corruzione e per l'integrità e la trasparenza";
- 2) Le segnalazioni effettuate dal dipendente, che in ragione del suo rapporto di lavoro sia venuto a conoscenza di condotte illecite, possono riguardare fatti e circostanze:
 - a - che integrano i reati contro la Pubblica Amministrazione contemplati dal codice penale;
 - b - che costituiscono violazioni al codice di comportamento;
 - c - che, indipendentemente dalla rilevanza penale, costituiscono fattispecie di abuso o corruzione.
- 3) La segnalazione non deve in alcun modo divenire strumento da utilizzare per trarre vantaggio personale quale atto di rivendicazione, ritorsione, rivalsa contro chicchessia.

PROCEDURA

- 4) il canale di comunicazione delle segnalazioni è costituito da una casella di posta elettronica appositamente riservata allo scopo ed accessibile tramite password a valenza periodica esclusivamente dal soggetto destinatario come individuato sub 1);
- 5) è ammesso anche il ricorso al servizio postale o analogo, in modalità che garantisca la riservatezza della corrispondenza e la certezza della consegna al destinatario individuato sub 1). Pertanto la segnalazione deve obbligatoriamente essere inserita in busta chiusa e sigillata ed indirizzata in via riservata e personale al Responsabile dell'anticorruzione e trasparenza;
- 6) la segnalazione viene effettuata mediante utilizzo dell'apposito modulo, riportato in calce e reperibile sul sito istituzionale nella sezione web "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Altri contenuti – Prevenzione della corruzione*", "*Segnalazioni condotte illecite – c.d. whistleblowing*" ovvero al seguente collegamento ipertestuale:
<https://sac4.halleysac.it/c023083/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/410>
- 7) essa deve riguardare fatti e circostanze conosciuti direttamente dal segnalante e non acquisiti da soggetti terzi, indicare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita, essere sottoscritta ed accompagnata da documento di riconoscimento;
- 8) Il destinatario della segnalazione avrà cura di custodirla e di avviarla alla fase di accertamento, di seguito descritta, previo oscuramento di tutti i dati identificativi del segnalante e di quelli ad esso riconducibili nel caso in cui la procedura richieda il coinvolgimento di soggetti terzi.

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

- 9) Il Responsabile della prevenzione della corruzione, all'atto del ricevimento della segnalazione, attiva immediatamente le azioni utili all'accertamento preliminare dei fatti denunciati, anche con il coinvolgimento delle strutture interne di competenza o di quelle ritenute indispensabili e con l'eventuale audizione privata del segnalante e degli altri referenti indicati nella segnalazione, oltretutto delle persone coinvolte;
- 10) l'attività è condotta nella massima riservatezza, ispirata a principi di imparzialità e svolta con le modalità, nei luoghi e nei tempi che siano ritenuti maggiormente opportuni in base alle circostanze denunciate;
- 11) entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo dilazioni giustificate dall'esigenza di ottenere compiute informazioni, l'attività istruttoria si conclude con l'accertamento

della fondatezza o meno dei fatti denunciati e con la comunicazione al segnalante dell'esito della verifica;

- 12) accertata la fondatezza della denuncia, dovrà essere dato corso ai procedimenti avanti le Autorità Giudiziarie e/o amministrative e disciplinari competenti, ai sensi dell'ordinamento giuridico; in caso contrario, valutata la manifesta infondatezza della segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione ne dispone l'archiviazione. Sono fatte salve le eventuali azioni disciplinari e/o penali previste nei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione ovvero in caso di responsabilità civile extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
- 13) Il segnalante ha diritto di essere informato dell'andamento della segnalazione fino alla sua conclusione e del suo conseguente esito, in modalità riservata a garanzia della sua tutela.

TUTELA DEL SEGNALANTE (whistleblower)

- 14) L'identità del segnalante deve essere sempre protetta e trattata secondo le disposizioni normative vigenti in materia. In assenza di espresso consenso del segnalante, la denuncia viene processata in modalità anonima, rendendo impossibile anche la successiva associazione della stessa all'identità del suo autore;
- 15) I soggetti terzi della struttura comunale chiamati ad intervenire nell'attività di accertamento possono essere messi a conoscenza dell'identità dell'autore della segnalazione esclusivamente nei casi in cui ciò si renda essenziale e funzionale alla corretta gestione dell'attività stessa;
- 16) la denuncia è sottratta al diritto di accesso di cui alla Legge 241/1990, ricorrendo la fattispecie di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), nonché al diritto di accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 17) la violazione dell'obbligo di riservatezza e di tutela del segnalante comporta l'aggravio a carico del trasgressore della responsabilità disciplinare, oltre che delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento giuridico;
- 18) è ribadita la tutela prevista dall'art. 54-bis del D.Lgs., secondo la quale il dipendente che segnala un illecito non può essere soggetto a sanzione, essere licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. A tal fine sarà cura del Responsabile della prevenzione della corruzione monitorare le condizioni di lavoro del segnalante - con la dovuta discrezione e con i mezzi ed i canali che ritiene più adeguati - al fine di intervenire a risolvere situazioni di squilibrio e conflitto, ove necessario e per quanto possibile;
- 19) Le tutela riservata ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 non opera nel caso di segnalazioni anonime, le quali non verranno prese in considerazione nell'ambito del procedimento volto a tutelare il dipendente che segnala condotte illecite, ma semplicemente trattate per quali sono.

RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE (whistleblower)

- 20) Nel caso in cui il segnalante incorra in responsabilità penale a titolo di calunnia, diffamazione od altri reati perseguibili a norma del c.p.p., non può essere assicurata la tutela dell'anonimato;
- 21) Nell'ipotesi in cui - a seguito degli accertamenti effettuati - la denuncia risulti priva di qualsiasi fondamento sarà valutata l'attivazione di azione di responsabilità disciplinare o - se del caso - penale nei confronti del segnalante, fatta salva la possibilità per questi di produrre nuovi elementi comprovanti i fatti denunciati quali illeciti.

Le predette misure organizzative saranno sottoposte al vaglio di fattibilità ed eventualmente soggette a modifica sulla base delle esperienze che potranno maturare al verificarsi degli eventi di denuncia.

**MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEL DIPENDENTE
PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 54-bis DEL D.LGS. 165/2001 (pubblicato su G.U. n. 110/2015)**

Dati del segnalante

Nome del segnalante:	
Cognome del segnalante:	
Codice Fiscale:	
Qualifica servizio attuale	
Incarico (ruolo) di servizio attuale	
Unità organizzativa e sede di servizio attuale:	
Qualifica servizio all'epoca del fatto segnalato:	
Incarico (ruolo) di servizio all'epoca del fatto segnalato	
Unità organizzativa e sede di servizio all'epoca del fatto segnalato	
Telefono:	
e-mail:	

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

Soggetto	Data della segnalazione gg/mm/anno	Esito della segnalazione

Se no, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti

--

Dati e informazioni segnalazione condotta illecita

Ente in cui si è verificato il fatto:	
Periodo in cui si è verificato il fatto:	
Data in cui si è verificato il fatto:	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:	
Soggetto che ha commesso il fatto: nome, cognome, qualifica (possono essere inseriti più nomi)	
Eventuali soggetti privati coinvolti:	
Eventuali imprese coinvolte:	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, cognome, qualifica, recapiti)	
Area a cui può essere riferito il fatto:	
Settore cui può essere riferito il fatto:	

Descrizione del fatto

--

La condotta è illecita perché:

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

DATA _____

FIRMA _____

Allegare all'e-mail (oltre al presente modulo) la copia di un documento di riconoscimento del segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia.

Il Sottoscrittore dell'atto

F.to PERUZZI GIOVANNI

Documento firmato digitalmente in originale
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.